

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 28 novembre 2013 — Ministre de l'Économie et des Finances/Gérard de Ruyter

(Causa C-623/13)

(2014/C 31/08)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Ministre de l'Économie et des Finances

Resistente: Gérard de Ruyter

Questioni pregiudiziali

Se i prelievi fiscali sui redditi patrimoniali, quali la contribuzione sociale sui redditi patrimoniali, la contribuzione per il rimborso del debito sociale basata sugli stessi redditi, il prelievo sociale del 2 % e la contribuzione integrativa di tale prelievo, presentino un nesso diretto e rilevante con alcuni dei settori di sicurezza sociale elencati nell'articolo 4 del regolamento [(CEE) n. 1408/71 del Consiglio], del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽¹⁾, e rientrino pertanto nell'ambito di applicazione di tale regolamento, per il solo fatto di contribuire al finanziamento dei regimi francesi previdenziali obbligatori.

⁽¹⁾ GU L 149, pag. 2.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) il 3 dicembre 2013 — Skatteverket/Hilkka Hirvonen

(Causa C-632/13)

(2014/C 31/09)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta förvaltningsdomstolen

Parti

Ricorrente: Skatteverket

Convenuto: Hilkka Hirvonen

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 45 TFUE osti a disposizioni nella normativa di uno Stato membro che comportano che una persona residente in un altro Stato membro — che ha acquisito integralmente o quasi integralmente il suo reddito nel primo Stato membro — possa scegliere tra due forme completamente diverse di tassazione, in particolare l'imposizione alla fonte con un'aliquota fiscale inferiore, ma senza diritto agli sgravi fiscali applicabili nel sistema ordinario di tassazione del reddito, oppure l'imposizione secondo quest'ultimo sistema, con il godimento di tali sgravi.

Impugnazione proposta il 4 dicembre 2013 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 settembre 2013, causa T-2/07, Spagna/Commissione

(Causa C-641/13 P)

(2014/C 31/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

- Accogliere la presente impugnazione e annullare parzialmente la sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013, causa T-2/07, Regno di Spagna/Commissione europea;
- annullare parzialmente, nei termini indicati, la decisione C(2006) 5102 della Commissione, del 20 ottobre 2006, con cui si riduce il contributo finanziario accordato nel contesto del Fondo di coesione al gruppo di progetti di cui al riferimento 2001.ES.16.C.PE.050 e concernenti il risanamento del bacino imbrifero dello Júcar (Spagna) con riferimento alla pretesa irregolarità dell'utilizzo del requisito dell'esperienza quale criterio di aggiudicazione;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Errore di diritto consistente nel considerare il requisito dell'esperienza quale criterio di aggiudicazione in contrasto con l'articolo 30 della direttiva 93/37 ⁽¹⁾. Detta norma non vieta l'utilizzo di criteri riferiti all'esperienza dell'appaltatore in sede di aggiudicazione di un appalto. Al contrario, l'esperienza dell'offerente può essere oggetto di valutazione a condizione che si